

C.D. 26° - BARI  
Prot. 0004150 del 06/07/2018  
(Entrata)

**DISCIPLINARE-REGOLAMENTO  
RELATIVO AGLI INTERVENTI A FAVORE DEI  
MINORI CON DISABILITA'**

# INDICE

## **CAPITOLO I**      **DEFINIZIONI**

ART. 1      NORMATIVA

ART. 2      OBIETTIVI

## **CAPITOLO II**      **PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE. GLI ORGANISMI**

ART. 3      UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

ART. 4      ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ART. 5      AZIENDA SANITARIO LOCALE

ART. 6      PARTE COMUNE

## **CAPITOLO III**      **ORGANI DELL'ACCORDO**

ART. 7      TAVOLO DI CONCERTAZIONE

## **CAPITOLO IV**      **PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE. LA DOCUMENTAZIONE**

ART. 8      INDIVIDUAZIONE

ART. 9      DIAGNOSI FUNZIONALE

ART. 10      PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

ART. 11      PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

ART. 12      DURATA

## CAPITOLO I - DEFINIZIONI

### Art. 1- Normativa

A margine della Conferenza di Servizio, svoltasi in data 3 marzo 2015 tra l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bari, le Istituzioni Scolastiche della città di Bari e la UOS di NPIA della ASL di Bari, accogliendo l'invito degli operatori sanitari a riorganizzare i rapporti tra le istituzioni scolastiche e i servizi sanitari, alla luce anche della nuova organizzazione interna alla ASL del servizio di integrazione scolastica, sulla base della normativa vigente ed in particolare:

### LEGGI STATALI

- **Legge** n. 118/71 – Conversione in Legge del decreto legge 30/1/1971 n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili;
- **D.P.R.** n. 616 del 24/7/1977 – Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 “Decentramento ad enti locali di competenze in materia di prevenzione, cura e riabilitazione”;
- **Legge** n.833/78 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e successive integrazioni e modifiche;
- **D.P.R.** n. 384 del 27/4/1978 – Regolamento d'attuazione dell'articolo 27 della Legge n. 118/71 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- **Legge** n. 845/78 - Legge Quadro in materia di formazione professionale;
- **Legge** n. 142/90 – Ordinamento delle autonomie locali;
- **Legge** n. 176/91 – Legge di ratifica ed esecuzione della *Convenzione sui Diritti del fanciullo* adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite a New York;
- **Legge** n. 104/92 - Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione ed i diritti per le persone handicappate e successive integrazioni e modifiche;
- **Decreto Interministeriale** 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge sopra riportata, sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
- **D.lgs.** n.502 del 30/12/1992, così come integrato dal D.lgs. n. 229 del 19.6.99 recante norme per la razionalizzazione del S.S.N;
- **Legge** n. 67/93 – Conversione in legge del D.L. 18/1/1993 n. 9 recante disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale;
- **DPR** 24/2/1994 - Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia d'alunni in situazione di handicap;
- **D.Lgs.** n. 297 del 16/4/94 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole d'ogni ordine e grado e successive integrazioni e modifiche;
- **D.P.C.M.** del 7/6/95 - Carta dei servizi scolastici;
- **D.P.R.** del 24/7/1996 n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- **Legge** n .59/1997– Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa - art.21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;  
insieme delle **norme** che regolano l'**autonomia delle Istituzioni Scolastiche**, in particolare:
  - **Legge** n. 440/1997 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
  - **D.P.R.** 275 del 8/3/99 Regolamento recante norme in materia dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'art. 21, legge 15.03.97, n. 59;
- **Legge** n.40/98 – “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche, sul diritto/dovere di assistenza;

- **D. Lgs.** n. 286/98, art. 38 comma 1 e 5 – Differenzia tra minori e adulti stranieri;
- **D.P.R.** del 23/7/98 - Approvazione piano Sanitario Nazionale 1998/2000;
- **D.Lgs** n.112 del 31/3/98 -“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Legge** n. 68/99 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Istituzione del **fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa** e **D.P.R.** n. 275 dell’8 marzo 1999 - Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
- **D.P.R.** del 10.11.99 Approvazione del progetto obiettivo “ Tutela della Salute mentale1998-2000”;
- **D.P.R.** n. 394/99, art 45 cui si riferiscono le scuole per iscrivere ragazzi senza permesso di soggiorno;
- **D.P.C.M.** del 13/1/2000 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio;
- **Legge** quadro n. 30 del 10 febbraio 2000 in materia di riordino dei cicli di istruzione;
- **D.P.R.** n. 257/00 - Regolamento di attuazione dell’art. 68, L. 144/99 sull’obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18° anno di età;
- **Legge** n. 62/2000 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
- **Legge** n. 328/2000 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- **D.P.C.M.** del 14/2/2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- **D.P.C.M.** del 29/11/2001 – Definizione dei livelli essenziali di assistenza;
- **Legge** n. 189/02 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, che non modifica l’art. 38 DPR 286/98;
- **Legge** n. 53/03 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- **D.Lgs.** del 24/03/05 concernente il diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- **Legge** n. 67/2006 - Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione;
- **D.P.C.M.** del 23/2/2006, n. 185 – “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;
- **Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane** in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131: Repertorio Atti n.39/CU del **20 marzo 2008.**
- **Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n°4274/09** - Integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

## LEGGI REGIONALI

- **Legge Regionale Puglia 18/3/1997 n.10** pubblicata in B.U.R. 21/3/1997, n. 33: Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l’integrazione sociale dei portatori di handicap
- **Legge Regionale Puglia 19/2006:** Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia;
- **Regolamento** dell’8 marzo 2007 Regione Puglia;
- **Piano Regionale della Salute 2008-2009**, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Puglia il 10.09.2008.

## **CONVENGONO CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO**

disciplina la presa in carico e la gestione integrata del minore, già definito disabile secondo precedente nomenclatura, residente nel territorio della provincia di Bari da parte dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UONPIA) e delle Istituzioni Scolastiche del medesimo territorio.

### **Art. 2 - Obiettivi**

Il presente Regolamento vuole valorizzare il ruolo dei fattori di contesto nell'assicurare il diritto allo studio del minore disabile e nel determinare le azioni concrete specificamente proprie sia delle persone giuridiche firmatarie sia delle persone fisiche coinvolte, individuando gli impegni da assumersi ad opera di ciascuno in rapporto alle proprie attribuzioni e competenze fissate dalla normativa vigente. Si ritiene opportuno definire le modalità operative, i tempi e gli interventi interistituzionali a favore del singolo alunno disabile, atti a migliorare l'interazione fra ciascuna Istituzione scolastica, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Bari e gli interlocutori sanitari.

## **CAPITOLO II - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE**

### **Art. 3 - Ufficio Scolastico Territoriale**

L'Ufficio Scolastico Territoriale, sulla base delle procedure indicate dalla normativa vigente, si impegna ad assicurare il processo di integrazione di alunni disabili attraverso le seguenti azioni:

- assegnazione entro il 30 giugno **dell'organico contingente per ogni scuola afferente al territorio di competenza**, prioritariamente specializzato, in risposta ai bisogni specifici dell'alunno disabile e compatibilmente con le disponibilità di organico assegnato dal competente USR Puglia;
- promozione della cultura dell'integrazione e dell'inclusione attraverso iniziative di formazione rivolte ai Dirigenti scolastici e agli Insegnanti, con il coinvolgimento eventuale e prioritario della UONPIA della ASL BA;
- sensibilizzazione alla cultura dell'integrazione e dell'inclusione dei collaboratori scolastici attraverso opportune iniziative di formazione;
- predisposizione di strumenti per il monitoraggio periodico e la verifica dei processi d'integrazione e inclusione attivati presso singoli istituti (eventualmente scelti a campione), anche al fine di promuovere le esperienze più significative e le pratiche più efficaci;
- sostegno alle Istituzioni scolastiche, soprattutto in presenza di situazione di disabilità grave, nell'attivazione, nella programmazione e nella gestione di soluzioni organizzative che consentano la piena fruizione del loro diritto allo.

L'Ufficio Scolastico Territoriale si impegna, inoltre, pur sempre nel rispetto dell'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, a supportare adeguatamente ogni decisione ed iniziativa delle stesse sui seguenti aspetti:

- iscrizione e frequenza nelle comuni scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, di bambini e ragazzi disabili, indipendentemente dal livello di gravità accertato;
- individuazione, presso le Istituzioni scolastiche, di un insegnante referente per la disabilità con il compito di:
  - a) organizzare incontri periodici tra docenti di sostegno e docenti curricolari;
  - b) coordinare i rapporti tra scuola e servizi del territorio;
  - c) gestire la documentazione, i sussidi, i materiali, i supporti;

- d) utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per conoscere e socializzare esperienze d'integrazione e di inclusione;
- o analizzare, sensibilizzare e incidere sul fenomeno del disagio scolastico con opportune iniziative.

#### **Art. 4 - Istituzioni scolastiche**

I Dirigenti scolastici si impegnano a:

- a. promuovere l'inserimento nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di attività finalizzate all'inclusione degli alunni disabili. Nel caso degli Istituti superiori, promuovere l'inserimento nel PTOF della progettazione integrata con i Centri di formazione professionale;
- b. trasmettere all'ente locale, e per conoscenza alla ASL, **entro il 31 luglio** una relazione circa il fabbisogno di personale per l'assistenza specialistica e delle attrezzature eventualmente necessarie;
- c. coordinare, **entro il 15 settembre**, gli interventi per garantire l'assistenza agli alunni disabili all'interno della struttura scolastica, finalizzata al sostegno delle autonomie personali;
- d. promuovere iniziative di formazione, anche aderendo a reti territoriali esistenti, destinate al personale impegnato nelle mansioni di assistenza di base alla persona, per un migliore conseguimento dell'obiettivo prescritto;
- e. organizzare tempestivamente, e comunque prima dell'avvio delle attività didattiche di ciascun anno scolastico, incontri con le famiglie degli allievi disabili, al fine di acquisire il maggior numero possibile di informazioni circa le attività extrascolastiche, per redigere un patto formativo con la collaborazione delle medesime e fornire loro tutte le informazioni necessarie circa le modalità organizzative dell'istituzione scolastica per l'integrazione e l'inclusione;
- f. invitare le famiglie degli alunni non certificati ma con palesi difficoltà di apprendimento e di relazione, in corso di frequenza scolastica o di attività formativa, a consultare il **pediatra e/o il medico di base** entro il **31 gennaio**, al fine di attivare la procedura che porta all'individuazione della situazione di handicap;
- g. concordare con l'ASL e con gli **EE.LL.**, **entro il 30 maggio** dell'anno scolastico, il calendario di massima delle riunioni necessarie alla stesura dei PEI per gli allievi in condizione di disabilità iscritti all'anno scolastico successivo, al fine di condividere le informazioni necessarie e di predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di posti di sostegno in deroga per gli studenti con disabilità grave;
- h. approntare per tutti gli studenti con disabilità, entro il 30 settembre, in presenza del verbale del Collegio e della Diagnosi Funzionale in collaborazione con gli altri Enti, **la stesura dei PEI**. A tal proposito gli incontri per la stesura del PEI possono svolgersi presso l'Istituzione scolastica o presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria, previo accordo tra il Dirigente scolastico e il Dirigente dell'Unità Operativa della UONPIA di competenza. La documentazione utile alla stesura del PEI può essere anticipata per posta elettronica certificata al fine della sua condivisione e successiva sottoscrizione da parte dell'UONPIA;
- i. garantire la consegna alla famiglia di una copia del PEI entro l'avvio delle attività didattiche dell'anno scolastico;
- j. garantire, entro e non oltre il 30 maggio, la condivisione di informazioni e documenti relativi all'alunno disabile tra i diversi ordini e/o gradi (foglio notizie, certificazione, Diagnosi Funzionale e ogni altro documento ritenuto significativo), in modo da consentire alla Scuola ricevente di attivare gli organi di competenza, per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato entro il termine fissato al punto g;
- k. favorire la sperimentazione di percorsi di orientamento, laddove la patologia lo consenta, legati al progetto di vita dell'alunno disabile, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza scuola-lavoro e socializzazione, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito

territoriale e anche attraverso la predisposizione di un Piano Individuale di Transizione (PIT), quale sezione specifica del PEI;

- l. garantire la frequenza degli alunni di cui alla legge 104/92, predisponendo interventi necessari a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e delle assenze sistematiche;
- m. predisporre, ai fini di un'eventuale invio alla All'equipe dell'U.O.S. che deve effettuare la valutazione diagnostica dell'alunno in condizione di disabilità, una relazione che evidenzi le caratteristiche comportamentali, relazionali e cognitive del minore da affidare alla famiglia, che la consegnerà, eventualmente, alla commissione in occasione della prima visita.
- n. segnalare al servizio sociale i casi di alunni in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia risulti non adeguatamente attrezzata e sensibile ad accogliere l'invito a rapportarsi al servizio sanitario per avviare le procedure di individuazione e supporto alla disabilità;
- o. predisporre per tempo la documentazione per la richiesta all'Ufficio Territoriale competente dell'organico di sostegno per l'anno successivo ovvero la richiesta dei posti di sostegno in deroga;
- p. procedere, dopo aver ricevuto la comunicazione della dotazione di organico di sostegno definitivo loro assegnata, entro la data di inizio dell'attività didattica, alla ripartizione e assegnazione delle risorse alle classi coinvolte nel processo di integrazione, non senza aver preventivamente istituito e/o integrato il Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI) e concordemente con il parere dello stesso, all'uopo convocato in plenaria;
- q. garantire, entro l'avvio dell'attività didattica, l'assistenza di base agli alunni disabili secondo le relative mansioni, stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Comparto, ed operare affinché i collaboratori scolastici, dipendenti dallo Stato e/o delle ditte in appalto, assicurino agli alunni disabili l'assistenza dovuta;
- r. favorire la partecipazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione alle riunioni di tutti gli organi collegiali attivi, per legge, in materia di integrazione scolastica nella Scuola, in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l'integrazione, pur sempre nei limiti del monte ore concordato con l'Ente Locale;
- s. predisporre entro il 30 settembre il piano di formazione e aggiornamento in servizio del personale tutto della scuola, con le metodologie della ricerca - azione, finalizzata alla realizzazione di un rapporto circolare fra i momenti teorici e la programmazione educativa e didattica, anche in collaborazione con gli operatori dell'ASL e attingendo ai fondi disponibili per l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale scolastico;
- t. assicurare tempestivamente l'acquisto e/o la fornitura, attraverso lo strumento operativo del comodato d'uso e raccordandosi con il Centro Territoriale dei Servizi di competenza, dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio di ambito scolastico, utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalle legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche dai **Fondi dell'Istituzione scolastica**. Gli oggetti acquistati e/o acquisiti in comodato devono essere i più adatti a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità personali degli alunni disabili.
- u. per gli alunni della Scuola secondaria di II grado, redigere, concordemente con tutti gli attori dell'Accordo, nonché con i soggetti interessati della produzione e del lavoro, un PIT, da coordinare con il PEI, per orientare concretamente l'alunno in condizione di disagio a percorsi, prima, di alternanza scuola-lavoro, poi, di occupazione;
- v. promuovere, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, l'istituzione e l'attivazione, sul territorio, di reti interistituzionali per la realizzazione di ogni azione progettuale efficacemente diretta a migliorare l'integrazione e l'inclusione dei soggetti disabili e la formazione/aggiornamento degli operatori scolastici.

### **Art. 5 - Azienda Sanitaria Locale**

L'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza operante sul territorio della provincia di Bari (da ora in poi UONPIA) si impegna:

- a. a fornire le prestazioni necessarie all'integrazione scolastica, nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, compatibilmente con le risorse del personale assegnato;
- b. a sollecitare specifici accordi contrattuali, per il completamento di prestazioni inerenti l'integrazione scolastica, con soggetti terzi con essa convenzionati o presso di essa accreditati, in favore dei minori già da Essi assistiti per le prestazioni riabilitative ex art. 26.
- c. dispone gli accertamenti collegiali per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap previsti dal comma 1 dell'art. 2 del DPCM 185 del 23/2/2006, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela del minore, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, Cui deve essere allegata la certificazione diagnostica e la relazione neuropsicologica (vedi capitolo 4, art.8); a tal proposito, in sede di valutazione diagnostica, il servizio di Neuropsichiatria territorialmente competente rilascia una relazione clinica che formalmente si struttura come Diagnosi Funzionale.

Tale Relazione clinica rilasciata dal servizio di Neuropsichiatria territorialmente competente presenta in intestazione la dicitura CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA/DIAGNOSI FUNZIONALE. Si precisa che tale documento può avere valore di Diagnosi Funzionale solo in presenza del Verbale del Collegio di individuazione. Una copia di detto documento deve essere consegnato dalla famiglia alla scuola;

- d. redige il verbale di accertamento collegiale specificando l'eventuale situazione di gravità e i termini di revisione che, di prassi, dovrà coincidere con il passaggio di ciclo di ogni singolo alunno. Questo al fine di procedere a rivalutazioni periodiche complete dello stato neuropsicologico, delle capacità di apprendimento e della condizione generale di "funzionamento" di ogni alunno disabile;
- e. collabora, quando la certificazione iniziale sia stata prodotta da altri servizi di NPIA, congiuntamente con gli insegnanti curricolari e di sostegno e in collaborazione con i genitori o esercenti la potestà genitoriale del minore, alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale. Gli incontri si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche o presso la sede dell'UONPIA, previa intesa tra le parti;
- f. indica, ove possibile, in sede di prima visita, sul documento di valutazione diagnostica il referente del caso con il compito di interfacciarsi con le istituzioni scolastiche in cui è inserito lo studente in situazione di disabilità;
- g. collabora alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le modalità già previste nell'art. 4, comma h;
- h. garantisce, almeno una volta all'anno, preferibilmente in sede di definizione delle linee programmatiche per l'anno scolastico successivo (settembre-ottobre), la presenza dei propri referenti nei gruppi di lavoro delle Istituzioni Scolastiche, a seguito di opportuna e preventiva programmazione da parte dell'UONPIA; altri possibili interventi e consulenze tecniche, per casi di particolare complessità, potranno essere concordati, di volta in volta, tra il Dirigente Medico dell'UONPIA Responsabile del caso e il Dirigente dell'Istituzione scolastica, previo accordo con la famiglia e comunque su richiesta del Dirigente scolastico medesimo.

- i. collabora per la realizzazione di percorsi di informazione e formazione destinato al personale scolastico, congiuntamente con tutti gli operatori socio sanitari.

#### **Art. 6 - Parte comune**

Al fine di garantire il diritto allo studio a soggetti in situazione di particolare gravità, l'integrazione scolastica può prevedere anche l'utilizzo di strutture particolarmente attrezzate e l'adozione di un tempo-scuola diverso, all'interno di percorsi formativi che garantiscano comunque la massima integrazione possibile degli interessati, nel rispetto dei loro bisogni.

Ritenendo, inoltre, che il processo d'integrazione non possa esaurirsi nell'inserimento scolastico, gli Enti firmatari si impegnano ad individuare, a sostenere e favorire ogni iniziativa che consenta la partecipazione dei soggetti in situazione di handicap ad attività educative, sportive e del tempo libero, parallele alla vita scolastica. A tal fine, i sottoscrittori concordano che, ove ritenuto necessario, gli operatori socio-educativi collaborino alla realizzazione del PEI, il quale sarà integrato dal progetto redatto dagli EE.LL., ai sensi della L.328/2000. Si rimarca che il piano complessivo di queste attività integrative va definito in funzione del PTOF e, quindi, redatto in forma definitiva entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico.

Gli Enti firmatari si impegnano a favorire un'azione comune di orientamento a favore degli allievi disabili per individuare o attivare percorsi scolastici o formativi, rispondenti a specifiche esigenze di crescita e di inserimento lavorativo.

Nella consapevolezza che esistono nella scuola allievi in situazione di difficoltà o disagio, non rientranti nella definizione di handicap data dalla Legge 104/92, i sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a collaborare, nel rispetto delle reciproche attribuzioni istituzionali, nel ricercare ed attivare le soluzioni più opportune, in termini di strategie didattico-educative differenziate e inclusive, nonché di strumenti specifici; ciò nell'ottica della individuazione precoce e del trattamento delle situazioni di rischio e come prevenzione primaria verso il disagio, l'abbandono scolastico, la devianza, l'uso e dipendenza da sostanze, i disturbi psicopatologici, ecc.

### **CAP. III - ORGANI DELL'ACCORDO**

#### **Art. 7 - Tavolo di concertazione**

Essendo necessaria, al fine di un'efficace presa in carico delle persone oggetto del presente accordo, non tanto una preventiva e aprioristica definizione di competenze e di ambiti d'intervento da parte dei diversi interlocutori istituzionali, quanto piuttosto un loro reale confronto in sedi opportunamente definite, si conviene che strumento principe per una migliore gestione del presente Regolamento è l'insediamento di un "**tavolo permanente di concertazione**", che si riunisce in prima seduta all'inizio di ogni anno scolastico e comunque entro i primi 20 giorni di settembre, nell'ambito del quale gli interlocutori istituzionali competenti per il processo di integrazione dei disabili, si confrontano per l'analisi dei bisogni, per la migliore razionalizzazione delle risorse, per l'avvio di esperienze meglio rispondenti alle necessità, per una programmazione congiunta di iniziative, per una migliore collaborazione tesa ad ottimizzare l'uso delle risorse disponibili anche nell'eventuale prospettiva di modifica o integrazione, laddove fosse necessario, del presente Regolamento.

#### **Compongono il Tavolo di concertazione:**

- Referenti Provinciali per la disabilità;
- Rappresentante dell'UOCNPIA;
- Dirigenti Scolastici o Delegati per ciascun grado di scuola presente nel territorio interessato;
- Rappresentante designato dalle Associazioni delle famiglie dei minori disabili.

## **CAPITOLO IV - PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

### **Art. 8 - Individuazione**

Su richiesta della famiglia, il Collegio di individuazione dell'alunno in situazione di handicap competente per territorio, appositamente istituito dall'ASL ai sensi del DPCM 185/2006, tramite apposito verbale di accertamento e conseguente certificazione della gravità, provvede all'individuazione dell'alunno, come persona con disabilità. Il verbale di certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado, secondo la classificazione internazionale delle malattie e delle disabilità (ICD10) e il termine di validità della stessa.

Il verbale di certificazione viene rilasciato, entro un mese dalla richiesta scritta avanzata al Collegio, alla famiglia dell'alunno (o al diretto interessato, in caso di maggiore età) che lo consegna alla scuola in cui lo stesso frequenterà nell'anno scolastico successivo .

Le attività del Collegio si svolgono dal 1 ottobre al 31 marzo.

### **Art. 9 - Diagnosi funzionale (DF)**

La Diagnosi Funzionale, documento che segue l'individuazione di handicap, consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno.

Alla sua stesura provvedono i componenti del servizio di Neuropsichiatria operante sul territorio della provincia di Bari.

Al fine di poter procedere ad una precoce presa in carico da parte delle istituzioni competenti della persona con disabilità, in componenti dell'UOCNPIA operanti sul territorio provvedono a rilasciare, in sede di prima visita, una relazione clinica che formalmente si struttura come una diagnosi funzionale. Tale Relazione clinica presenta in intestazione la dicitura VALUTAZIONE CLINICA/DIAGNOSI FUNZIONALE. Una copia di detto documento deve essere consegnata dalla famiglia alla scuola e presentata al collegio di individuazione dell'alunno in situazione di handicap in sede di prima visita per l'eventuale riconoscimento della condizione di disabilità.

In sede di prima stesura, la Diagnosi funzionale/Valutazione clinica presenta la descrizione delle funzionalità della persona disabile secondo i principi delle ICF; ciò al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche di provvedere alla stesura del PDF, in collaborazione con la famiglia.

Spetta ai genitori o agli esercenti la patria potestà genitoriale e la tutela del minore o ai diretti interessati, se maggiorenni, consegnare alla scuola prescelta, la valutazione clinica/diagnosi funzionale congiuntamente al verbale di accertamento collegiale di individuazione dell'alunno disabile.

Le Istituzioni scolastiche, non appena ricevono dalla famiglia la Valutazione Clinica/Diagnosi Funzionale, la inviano in copia elettronica all'Ufficio Scolastico Territoriale, unitamente a copia del verbale di certificazione al fine di ottenere l'assegnazione del relativo docente di sostegno.

### **Art. 10 - Profilo Dinamico Funzionale (PDF)**

Sulla base dei dati raccolti nella valutazione clinica/diagnosi funzionale, delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate da docenti, operatori sanitari, genitori, è elaborato il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Il PDF, nell'ambito delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, individua "le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte curriculari dell'alunno handicappato" (L. 104/1992), evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-formativo e socio-affettivo e le funzionalità della persona disabile, secondo le ICF.

Il PDF viene aggiornato ogni due anni e ad ogni passaggio di grado scolastico o, se necessario,

in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

**Art. 11 - Piano Educativo Individualizzato (PEI)**

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi educativi opportunamente integrati tra loro, predisposti ogni anno scolastico per ciascun alunno disabile certificato.

Esso è finalizzato alla realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione, alla socializzazione, all'integrazione ed è parte integrante della programmazione educativa/didattica di classe. E' definito, entro il 30 settembre, dai docenti curricolari e di sostegno e, per quanto riguarda i progetti integrati, insieme ai docenti della formazione professionale.

Alla sua stesura devono collaborare gli operatori dell'ASL, eventuali figure professionali degli EE.LL. che seguono l'alunno, i terapisti pubblici e/o privati e la famiglia e l'alunno stesso (là dove è possibile), che, insieme, lo sottoscrivono entro il 30 ottobre.

Nel PEI sono descritte le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola, in sintonia con il progetto di vita e vengono esplicitati, inoltre, i bisogni della persona, gli obiettivi da raggiungere, le attività, i metodi, i materiali, i sussidi con cui si organizzano gli interventi, le forme e i modi di verifica e di valutazione del piano stesso.

**Art. 12 - Durata**

Il presente Disciplinare-Regolamento si applica a far data dalla sottoscrizione da parte degli Enti firmatari e si applica per i cinque successivi anni. Se le parti lo riterranno ancora coerente con la normativa vigente e l'organizzazione interna agli stessi Enti sopravvenuta, potranno rinnovarlo senza modifiche per un ulteriore triennio.

Eventuali modifiche potranno essere richieste da uno degli enti sottoscrittori, in coerenza con le esigenze di miglioramento del servizio. Esse interverranno a partire dall'avvio dell'anno scolastico successivo alla modifica.

Il presente disciplinare è considerato estensibile a tutti i Comuni afferenti all'ASL Bari.

F.to Il Dirigente dell'Ufficio III USR Puglia  
Giuseppina LOTITO

F.to Direttore Generale ASL Bari  
Vito MONTANARO

Referenti per l'inclusione per la Provincia di Bari		
Prof.ssa Carmela Ponzone	Prof. Antonio Rago	Prof.ssa Patrizia Palmisano
<a href="mailto:carmela.ponzone.ba@gmail.com">carmela.ponzone.ba@gmail.com</a>	<a href="mailto:Antonio.rago.ba@istruzione.it">Antonio.rago.ba@istruzione.it</a>	<a href="mailto:Patrizia.palmisano.ba@gmail.com">Patrizia.palmisano.ba@gmail.com</a>